

Osservazioni al Disegno di Legge n. 2285, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2021 e contenente “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca”

Il Disegno di Legge n. 2285 interviene sulla legislazione vigente con l'obiettivo di rendere più lineare e compatto il percorso di accesso ai ruoli universitari. In essa si prevede un'unica tipologia di ricercatore a tempo determinato della durata di 7 anni che consenta dopo 3 anni l'accesso al ruolo di professore associato per coloro che ottengono l'abilitazione scientifica nazionale. Questa modifica rispetto all'attuale situazione nella quale sono previste due tipologie di ricercatori appare molto apprezzabile.

Ciò premesso

L'Associazione Italiana per la Storia dell'Economia Politica (STOREP), ritiene necessario segnalare alcune criticità che emergono dalla lettura del nuovo dettato normativo.

Rispetto alla istituzione della nuova figura unica di ricercatore a tempo determinato

1. Risorse

La mancata efficacia, a gran voce lamentata dagli Atenei e dai lavoratori precari della ricerca, della riforma attuata tramite la legge 240 del 2010 è dovuta in gran parte alla carenza di risorse, sia in termini finanziari che di punti organico, destinate al reclutamento del personale docente universitario.

Il disegno di legge in oggetto non prevede alcunché al fine di migliorare questa situazione, anzi stabilisce espressamente che alle disposizioni ivi contenute si provveda nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale disposizione, unita alla constatazione che allo stato attuale le posizioni da RTD a) sono bandite in numero molto limitato perché strettamente legate alla programmazione finanziaria dei singoli Atenei e che l'ingresso di un maggior numero di RTD b) avutosi negli ultimi 5 anni è stato determinato da piani di reclutamento straordinario da parte del Ministero, porta a dubitare che la riforma proposta possa, nei fatti, incrementare la capacità di reclutamento di ricercatori da parte degli Atenei in assenza di un sostanziale aumento delle risorse disponibili.

Si chiede, quindi, che venga previsto l'impiego di risorse finanziarie aggiuntive e aumentata la quota di punti organico distribuiti o, in caso contrario, che la presente riforma venga accompagnata da nuovi piani di reclutamento straordinario per i ricercatori da parte del Ministero e dalla corrispondente distribuzione di risorse e dei relativi punti organico agli atenei.

2. Formazione delle Commissioni (articolo 5, comma 3)

La nuova proposta di legge introduce un meccanismo di sorteggio automatico per la formazione delle Commissioni giudicatrici composte da un numero variabile da 3 a 5 membri. Dal dettato normativo, che sul punto non sembra del tutto chiaro, sembrerebbe che l'intera Commissione venga nominata attraverso questa procedura di sorteggio automatico realizzata attraverso il futuro portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con la conseguenza che i Dipartimenti che bandiscono i concorsi rimangono totalmente impossibilitati a privilegiare, a parità di merito dei candidati selezionati, i profili più affini per interessi di ricerca o più adeguati per le esigenze didattiche o per lo sviluppo di aree di ricerca all'interno del Dipartimento. Pur comprendendo la *ratio* che soggiace all'introduzione di questa norma, si ritiene che sia essenziale ricordare che il lavoro del ricercatore/docente universitario non è standardizzato ma piuttosto assimilabile a quello di un artigiano, che si forma e si specializza in ambiti di ricerca specifici non sempre facilmente sostituibili tra loro. Si chiede quindi che i Dipartimenti possano continuare ad indicare il membro interno e la rosa di possibili candidati tra cui avviene il sorteggio tra quelli inseriti nell'elenco presente sul portale unico dei concorsi. In alternativa, si richiede che i profili scientifici dettagliati con i quali, già attualmente, possono essere banditi i concorsi da ricercatore a tempo determinato diventino elemento vincolante nella valutazione

dei candidati così da garantire a ciascun Dipartimento la propria autonomia della determinazione delle sue aree di ricerca e delle sue linee didattiche.

3. Mancata stipulazione del contratto (articolo 5, comma 4)

La proposta di modifica del art. 5 comma 4 lettera d) prevede che in caso di mancata stipulazione del contratto a seguito della deliberazione di chiamata del vincitore da parte dell'Università entro il termine perentorio di novanta giorni, l'intero Ateneo sia "sanzionato" con il divieto di bandire concorsi nella stessa macroarea per i successivi tre anni.

In questo caso la lettura della norma non pare di agevole comprensione: non è infatti possibile capire se anche altri eventuali motivi non attribuibili alla mancata deliberazione di chiamata o ad una non diligente gestione della pratica amministrativa da parte dell'Università (come ad esempio la rinuncia o la presenza di altri motivi di impossibilità del vincitore a concludere il contratto) siano da considerarsi come fattispecie che porta alla sanzione per l'Ateneo. Inoltre appare eccessivo che l'eventuale mancata stipulazione di un contratto *da parte di un Dipartimento* sia sanzionata con l'impossibilità *per l'intero Ateneo* di bandire nuove procedure di selezione.

Appare ragionevole che l'eventuale sanzione ricada solo sul Dipartimento che ha effettivamente bandito la procedura e inoltre che la sua durata sia ridotta ad un anno.

4. Omogeneità di trattamento e prospettive per RTI e RTD a) rispetto al percorso delineato per la nuova figura di RTD

L'eventuale approvazione della proposta di legge in oggetto aprirebbe una fase transitoria che vede la coesistenza di tre diverse categorie di ricercatori:

- i ricercatori a tempo indeterminato pre-legge 240/2010 (RTI) per i quali il passaggio a professore associato a seguito del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale è possibile esclusivamente attraverso la partecipazione ad un concorso per professore associato;

- i ricercatori a tempo determinato di tipo a) ex l.240/2010 [RTD a)] i quali, ottenuta l'abilitazione scientifica nazionale, possono accedere alla seconda fascia solo vincendo un concorso per professore associato o un concorso da ricercatore di tipo b) che dopo il terzo anno consente il passaggio a professore associato previa procedura di valutazione;
- i nuovi ricercatori a tempo determinato per i quali è previsto un percorso più lineare che vede con l'ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale l'accesso alla seconda fascia a seguito di valutazione da parte dell'Università.

Ciò comporta una sostanziale asimmetria eccessivamente a sfavore di coloro che, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, sono RTI o RTD a).

La fase transitoria prevista dalla legge, secondo la quale è ancora possibile bandire concorsi così come previsti dall'originale dettato della L 240/2010, non sembra atta a garantire un trattamento omogeneo di tutte le categorie di ricercatore in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale.

Si propone quindi che le figure di RTI e di RTD a) in possesso di abilitazione scientifica nazionale vengano equiparate alla nuova figura unica di ricercatore a tempo determinato, consentendo ai titolari di questi contratti il passaggio al ruolo di professore associato in seguito a valutazione dell'Università.

Rispetto alla istituzione di borse di ricerca *post-lauream* e alla eliminazione delle borse di ricerca *post-doc* (articolo 2)

Il DDL prevede inoltre l'istituzione di borse di ricerca *post-lauream* (di durata estensibile fino a 3 anni) e la simultanea eliminazione delle borse di ricerca *post-doc*.

Se da un lato è comprensibile la *ratio* dell'introduzione di borse di ricerca *post-lauream* come strumento efficace per garantire un percorso di formazione ai giovani studiosi appartenenti a ambiti di ricerca in cui l'accesso al Dottorato è particolarmente difficile per la mancanza di Corsi di Dottorato o per il ridotto numero di posti disponibili, dall'altro è evidente che nella generalità dei casi le competenze di ricerca di giovani studiosi che abbiano appena terminato il loro

percorso universitario non è tale da permettere l'autonomia di lavoro richiesta per i titolari di borse di ricerca di durata così significativa. D'altra parte, l'eliminazione delle analoghe borse di ricerca destinate a giovani studiosi che abbiano finito il Dottorato (*post-doc*) cancella uno strumento flessibile che in talune circostanze ha permesso di garantire a giovani studiosi la possibilità di fare ricerca nell'attesa di vincere un concorso da ricercatore. Se è comprensibile che in linea principio il percorso previsto (Dottorato, assegno di ricerca e infine concorso da ricercatore a tempo determinato) possa sembrare consistente, la sua efficacia concreta dipende, ancora, dalle risorse economiche e di punti organico che vengono messi a disposizione.

In mancanza di garanzie in merito alla effettiva disponibilità di maggiori risorse finanziarie e in termini di punti organico, è ragionevole mantenere l'accessibilità alle borse di ricerca *post-doc*.

Torino, 2 luglio 2021

Il Presidente

Enrico Bellino

Enrico Bellino